

**PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE n. 0245 – DELIBERAZIONE N° X/3257
del 16.03.2015**

**“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE O DI COSTRUZIONI E RELATIVA
VIGILANZA IN ZONE SISMICHE”**

CRITICITA' RILEVATE

e SUGGERIMENTI della C.R.O.I.L.

- *in colore rosso le possibili criticità relative a:*
 - *altre norme vigenti di rango superiore o paritetico*
 - *possibili problematiche di ordine attuativo*
- *in colore blu, alcune proposte avanzate dal Gruppo di Lavoro C.R.O.I.L.*

Art. 2 - (Trasferimento di funzioni)

- *L'attuazione dell'intento di delega ai Comuni, condivisibile se ed in quanto esso sia concretamente realizzabile, può avere ripercussioni negative in termini di omogeneità delle modalità di controllo ai fini dell'autorizzazione preventiva di cui all'art. 94 del DPR 380/2001.*
- *E' necessario evitare di avere un numero di modalità di controllo pari al numero dei Comuni controllori.*
- *Riteniamo pertanto indispensabile la regolamentazione:*
 - *delle modalità di trasferimento,*
 - *della composizione e competenze delle commissioni di controllo (definizione composizione commissioni verificatrici)*
 - *dell'oggetto del controllo.*

al fine di pervenire a modalità di controllo e di autorizzazione le più omogenee possibili.

- *Riteniamo opportuna un'autorizzazione preventiva, indipendente dalle zone sismiche, per tutte le opere strategiche, sensibili, rilevanti.*
- *Riteniamo necessaria l'attuazione dei controlli a campione in fase esecutiva per tutte le zone sismiche.*

- *Pare poco giustificata la modalità prevista dal comma 2 per le opere ricadenti nel territorio di più Comuni. Sarebbe sufficiente indicare che a farsene carico sia, ad esempio, il Comune con il maggior numero di abitanti. Ciò al fine di rendere effettivo il trasferimento di funzione.*
- *Riteniamo critica l'attuazione del trasferimento delle funzioni per i Comuni inferiori a 20.000 abitanti [sono il 95,7 % dei Comuni Lombardi (1.477 su 1.544 totali), abitati dal 58,7% degli abitanti (5.724.533 su 9.748.171 totali) e dal 56,4% delle famiglie (2.350.515 su 4.168.542 totali), con il 59,2% delle abitazioni (2.732.845 su 4.619.382 totali)]¹. Parimenti, gli uffici tecnici dei Comuni inferiori a 10.000 abitanti [sono l'87,8 % dei Comuni Lombardi (1355 su 1544), abitati dal 41,4% degli abitanti (4.035.192 su 9.748.171) e dal 39,7% delle famiglie (1.653.696 su 4.168.542), con il 43,5% delle abitazioni (2.008.869 su 4.619.382)]² non paiono in condizione di poter garantire questo servizio, che richiede la presenza almeno di un **Tecnico competente in materia sismica**³ e di una **figura tecnico-amministrativa** di supporto per la verifica della completezza e regolarità degli elaborati progettuali, **in coerenza con le finalità di sicurezza e riduzione del Rischio Sismico poste a base della Legge Regionale**. La situazione appare **ancora più critica per i Comuni inferiori a 5.000 abitanti**[sono il **70,3 %** dei Comuni Lombardi (1086 su 1544 totali), abitati dal 22,0 % degli abitanti (2.140.710 su 9.748.171 totali) e dal 21,2 % delle famiglie (883.957 su 4.168.542 totali), con il 25,6% delle abitazioni (1.183.571 su 4.619.382 totali)]⁴. Tra essi figurano alcuni Comuni, classificati in Zona 2, con poche centinaia di abitanti.*
- *L'aspetto più critico dell'attuazione della finalità di trasferimento di competenze proposta si individua, in base a quanto previsto al successivo **art.8, comma 4**, per quei Comuni che, privi al proprio interno delle necessarie competenze, fossero costretti, motivando questa loro necessità sulla base delle specificità di esigenze e con l'effettivo organico a disposizione, a richiedere un parere Tecnico alla Regione. Si pensi, per esempio, al Comune di Valvestino (in provincia di BS, Zona2), con 213 abitanti, o al Comune di Ponti sul Mincio (in provincia di MN, Zona 2).**Questo concreto pericolo di fatto vanificherebbe la finalità di “trasferimento della funzione” che si vuole perseguire.***

PROPOSTA DI UNA POSSIBILE MODALITA' OPERATIVA:

¹ Dati elaborati sulla base del Censimento ISTAT 2011, elaborato come mostrato nel file XLS allegato.

² Ibidem.

³ Secondo la LR 19 dell'Emilia Romagna è necessaria una Laurea magistrale in Ingegneria Civile o equipollente (Vd. Allegato 1 – Standard minimi per l'esercizio delle funzioni in materia sismica, della Legge Regionale Emilia Romagna 30 ottobre 2008, n. 19 “Norme per la riduzione del rischio sismico”).

⁴ DalCensimento ISTAT 2011, rielaborato come nella versione allegata.

**Commissione Civile e Strutture della Consulta
Regionale degli Ordini degli Ingegneri
della Lombardia**

- o La **concreta attuazione del principio condiviso di delega** potrebbe essere conseguita attraverso tre tipologie di strutture, operanti, eventualmente, in integrazione tra di loro, in funzione degli effettivi carichi di lavoro da svolgere⁵:
 - A. Per i **Comuni classificati in zona 2** (52 in provincia di BS e 5 in provincia di MN), soggetti sempre ad autorizzazione preventiva, si ipotizzano **Strutture Comunali o sovra comunali**, identificate con il **Tipo “P”**, che “coprano” non più di **100.000 residenti**⁶;
 - B. Per i **Comuni in zona 3 e 4, sopra i 20.000 abitanti**, nel cui organico sia presente un Tecnico competente in materia sismica, al fine di **svolgere i controlli a campione** e provvedere alle **autorizzazioni preventive** per gli **edifici strategici, rilevanti e sensibili**, si ipotizzano **Strutture Comunali o sovra comunali**, identificate con il **Tipo “A”**, che “coprano” non più di **500.000 residenti**⁷. Tali strutture potranno essere asservite, infatti, a più Comuni sopra i 20.000 abitanti, sino ad un massimo di 500.000 residenti serviti da ciascuna di esse, con un’ottica di omogenea distribuzione delle risorse umane e delle competenze richieste. L’organico di ogni struttura va “calibrato” in funzione della popolazione residente, assumendo criteri che assicurino, da un lato efficienza e conseguenti tempi di svolgimento dei controlli certi (si ritiene adeguato proporre, a regime, un termine di 30 giorni per l’ottenimento di autorizzazioni preventive per immobili strategici/rilevanti/sensibili), e, dall’altro, qualità dei controlli adeguati alla rilevanza sociale della funzione di riduzione del rischio sismico.
 - C. Per i **Comuni sotto i 20.000 abitanti**, al fine di svolgere i controlli a campione e provvedere alle autorizzazioni preventive quando richieste, andrebbero ipotizzate **strutture consortili**, organizzate con una suddivisione dei Comuni limitrofi sulla base

⁵ Le attuali aree di interesse sovracomunale (ex provincie) sarebbero così servite (vd. All. 2 – **Identificazione strutture coordinate di controllo**):

- **BERGAMO** - 2 strutture “A” (Bergamo1, Bergamo2)
- **BRESCIA** - 3 strutture “P” (Brescia 1, Brescia 2, Desenzano del Garda) / 1 struttura “A”(Montichiari)
- **COMO** - 1 struttura “A” (Como)
- **CREMONA** - 1 struttura “A” (Cremona)
- **LECCO** - 1 struttura “A” (Lecco)
- **LODI** - 1 struttura “A” (Lodi)
- **MONZA** - 2 strutture “A”(MONZA 1 / Monza 2)
- **MILANO** - 5 strutture “A”(MI1, MI2, MI3, Sesto S.G, Legnano)/ 2 strutture “B”(MI4, MI5)
- **MANTOVA** - 1 struttura “P” / “A” / “B” (Mantova)
- **PAVIA** - 1 struttura “A” (Pavia)
- **SONDRIO** - 1 struttura “A”(Sondrio)
- **VARESE** - 2 strutture “A” (Varese – Busto Arsizio)

⁶ Il Gruppo di Lavoro C.R.O.I.L. ritiene di aderire alla stima del rapporto **popolazione servita/struttura di servizio**, assunta dalla Regione Emilia Romagna, identificata in **100.000 residenti/struttura**. Tale rapporto appare adeguato alle finalità di salvaguardia dell’incolumità nei confronti del rischio sismico ed in linea con gli standard qualitativi dei servizi offerti dalla Regione Lombardia.

⁷ Il Gruppo di Lavoro C.R.O.I.L. ritiene di proporre come stima del rapporto **popolazione servita/struttura di servizio** quella di **500.000 residenti/struttura**. Tale rapporto appare adeguato alle finalità di salvaguardia dell’incolumità nei confronti del rischio sismico ed in linea con gli standard qualitativi dei servizi offerti dalla Regione Lombardia, per la **verifica a campione** e per le **autorizzazioni preventive di edifici strategici, sensibili, rilevanti**.

**Commissione Civile e Strutture della Consulta
Regionale degli Ordini degli Ingegneri
della Lombardia**

della popolazione servita, identificate con il **Tipo “B”**, che “coprono” non più di **500.000 residenti**.

- D. Nel decreto di attuazione andranno definite le **modalità e i costi del servizio di controllo preventivo e di quello a campione** (si ricorda che molte sono le **Regioni che prevedono un rimborso degli oneri di istruttoria**). Considerato che la funzione di tutela è a vantaggio dell’intera collettività, si ritiene che i costi siano da imputare a tutti i soggetti che debbano dare corso alle attività edilizie. In relazione alle **responsabilità connesse al tipo specifico di attività di controllo**, la stima potrebbe essere svolta in funzione sia della **dimensione dell’intervento**, espressa in mq, che del **fattore di rischio F_r** , dato dal prodotto della pericolosità del sito a_{gmax} per il numero degli occupanti dell’immobile. Si propone la seguente forma di stima del **costo per l’esame della pratica C_{ep}** :

$$C_{ep} = 750 \text{ €} + 0,035 \text{ €/mq} + 5F_r^{1,9}$$

Vediamo nella seguente tabella alcuni esempi di stima preventiva del costo per l’esame di una pratica stimato con la formula che precede.

	0,035		5	1,9000	€	750,00
Esempio	Sup	a_{gmax}	Occup.	F_r		C_{ep}
BG-1	100	0,11877	4	0,475	€	754,72
BG-2	4.500	0,11877	50	5,939	€	1.055,06
BG-3	60.000	0,11877	250	29,693	€	5.990,50
BS-1	100	0,15422	4	0,617	€	755,50
BS-2	4.500	0,15422	50	7,711	€	1.149,87
BS-3	60.000	0,15422	250	38,555	€	8.008,44
CO-1	100	0,04216	4	0,169	€	753,67
CO-2	4.500	0,04216	50	2,108	€	928,12
CO-3	60.000	0,04216	250	10,540	€	3.288,86
MB-1	100	0,05859	4	0,234	€	753,82
MB-2	4.500	0,05859	50	2,930	€	946,04
MB-3	60.000	0,05859	250	14,649	€	3.670,31
MN-1	100	0,09665	4	0,387	€	754,32
MN-2	4.500	0,15294	50	7,647	€	1.146,07
MN-3	60.000	0,15294	250	38,236	€	7.927,64

Criticità della legge regionale per le criticità contenute negli articoli del DPR 380/2001:

- ***Il trasferimento delle funzioni di cui all’articolo 90, del D.P.R. 380/2001, non pare ben argomentato. In assenza di una revisione dell’art 90 del DPR380/2001, nasce la necessità di una preventiva autorizzazione ai sensi del comma 2, indipendentemente dalla zona di appartenenza del Comune.***
- ***L’art 90 del D.P.R. 380/2001 presenta una limitazione sul numero dei piani che non pare conciliabile con l’ottica prestazionale che pervade e caratterizza le NTC2008,***

attuali norme tecniche vigenti. In particolare, si evidenzia come il comma 1° non risulta coerente con la prospettiva prestazionale che, al pari delle moderne codificazioni tecniche in vigore negli stati evoluti, armonizza le NTC 2008 al panorama tecnico internazionale più evoluto.

- L'art 80 (L) del D.P.R. 380/2001 (Rispetto delle norme antisismiche, antincendio e di prevenzione degli infortuni) presenta deroghe, per gli interventi di cui all'art 78, sarà bene prevedere idonea modulistica. Tali interventi, relativi al superamento delle barriere architettoniche, sono interventi che seppur soggetti all'obbligo del preavviso e dell'invio del progetto alle competenti autorità a norma dell'articolo 94, non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 94. Essi sono in ogni caso da realizzarsi nel rispetto delle norme antisismiche, di prevenzione degli incendi e degli infortuni.*
- Quanto al citato **articolo 93, comma 1, del D.P.R. 380/2001**⁸, al fine di tutelare l'incolumità pubblica per ogni intervento che si svolga con ricorso ad interventi in grado di incidere e modificare le conseguenze di un evento sismico, il riferimento dovrebbe essere integrato al fine di comprendere tutti gli interventi e tutte le tipologie costruttive previste dalle norme tecniche richiamate nell'art 52(L) del DPR380.*

Art. 3 - (Funzioni regionali di indirizzo e coordinamento)

- Pur auspicando un "sistema informatico integrato" che comprenda autorizzazioni edilizie e autorizzazioni sismiche, si rileva, allo stato attuale, una criticità relativa all'assolvimento di alcuni degli obblighi previsti dal DPR 380/2001 (ad esempio: conservazione in cantiere in una copia cartacea - art 66).*
- Il deposito in forma elettronica appare inoltre in contrasto con l'ovvia necessità di restituzione di una copia degli elaborati finalizzata all'esercizio delle funzioni di vigilanza nei cantieri.*
- Nei casi in cui sia possibile la gestione informatica delle pratiche edilizie da parte dei Comuni si consiglia di prevedere, in attesa dell'auspicato sistema informatico integrato sopra detto, anche la consegna di una copia in formato cartaceo che, corredata dell'attestazione di avvenuto deposito, verrà restituita al dichiarante e dovrà essere conservata dal direttore dei lavori in cantiere, uniformando così la procedura con quanto già previsto all'art 66 del DPR380/2001.*
- E' auspicabile un maggiore sforzo di raccordo con gli uffici regionali che si occupano dello studio delle procedure di automazione della presentazione delle pratiche al fine di permettere agli uffici tecnici comunali un'unica soluzione di gestione e controllo telematico delle pratiche edilizie stesse.*
- Si rilevano inoltre criticità evidenti con le attuali modulistiche relative alle pratiche edilizie: CIL, CILA, SCIA, DIA, PDC ove queste non tenessero nel dovuto conto sia l'interferenza diretta con le strutture, sia l'interferenza indiretta. Si ricorda che le NTC08 trattano non solo gli aspetti legati alle strutture, ma anche quelli legati a opere non strutturali e impianti che potrebbero comportare variazioni significative della resistenza, della rigidità, della duttilità delle strutture principali oltre che della distribuzione delle masse (art 7.2.3 e 7.2.4 DM 14 gennaio 2008).*
- Si rileva inoltre una criticità oggettiva tra i tempi autorizzativi delle pratiche edilizie e i tempi autorizzativi previsti per le autorizzazioni sismiche (60 gg). E' necessario, al fine di non*

⁸ Che recita: "1. Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a **costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, ...**"

vanificare le caratteristiche “speditive” dell’autorizzazione edilizia insita in alcuni procedimenti (SCIA, DIA), prevedere nel regolamento idonee modalità di presentazione e idonee modulistiche in grado, qualora il committente lo desiderasse, di anticipare le autorizzazioni sismiche, come già avviene per le autorizzazioni ambientali e di rispetto dei beni vincolati.

Art. 4 - (Struttura organizzativa e attività di istruttoria)

- *Si ritiene utile richiamare come, il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, titolare in via esclusiva delle competenze in materia di prove e di esami di Stato, si è espresso con parere prot. 8323/RU/18.12.2012 nel senso di **escludere le competenze dei geometri sia per le costruzioni civili in cemento armato sia per le costruzioni in zona sismica, "trattandosi di attività che, qualunque ne sia l'importanza, è riservata agli ingegneri ed architetti iscritti nei relativi albi professionali"**.*
- *Appare di tutta evidenza che i tecnici diplomati potranno espletare le sole attività istruttorie, ma non quelle di controllo del rispetto della normativa tecnica.*
- *Si considera assodato come, per via delle competenze indispensabili per l'espletamento di dette attività di supporto, siano richieste capacità professionali possedute solamente da soggetti con Laurea Magistrale.*
- *Si propone di esplicitare come, tra i soggetti che possano svolgere il ruolo di esperti esterni o, al fine di perseguire gli obiettivi di salvaguardia e di tutela della pubblica incolumità, debbano figurare solo Laureati con Laurea Magistrale.*

Art. 5 - (Ambito di applicazione)

- *Si rileva la necessità di chiarire nel regolamento il significato di “varianti in corso d’opera influenti sulla struttura”.*
- *Si propone di esporre il comma in oggetto come segue. “Si definiscono sostanziali le varianti:*
 1. *che introducono modifiche tali da condurre ad un’opera, in tutto o in parte, strutturalmente diversa dall’originale;*
 2. *che siano in grado di incidere sul comportamento sismico complessivo dell’opera stessa.”*
- *Si propone, **in alternativa**, di esporre il comma in oggetto nella forma “**Si definiscono influenti le varianti che introducono modifiche tali da condurre ad un’opera, in tutto o in parte, strutturalmente diversa dall’originale o che siano in grado di incidere sul comportamento sismico complessivo dell’opera stessa**”.*

Art. 6 - (Deposito del progetto)

- *Appare utile ricalibrare l’attribuzione di responsabilità di tutte le figure coinvolte nelle progettazioni ed esecuzioni delle opere edilizie oggetto della norma.*
- *Si suggerisce l’introduzione del seguente comma: “Il Progettista, il Geologo estensore della relazione geologica e l’ingegnere estensore della relazione geotecnica, l’esecutore dei lavori, il Direttore dei Lavori e il Collaudatore sono responsabili, per quanto di rispettiva competenza, dell’osservanza delle norme antisismiche e di tutto quanto previsto dalle norme tecniche vigenti all’epoca del deposito della denuncia; a tal fine il Progettista, il Geologo estensore della relazione geologica e l’ingegnere estensore della relazione geotecnica, l’esecutore dei lavori, il Direttore dei Lavori e il Collaudatore devono corredare i rispettivi*

**Commissione Civile e Strutture della Consulta
Regionale degli Ordini degli Ingegneri
della Lombardia**

elaborati di una dichiarazione con la quale attestino, sotto la propria personale responsabilità, l'osservanza di tutte le norme tecniche vigenti all'epoca del deposito della denuncia."

- *La C.R.O.I.L. è del parere che sia necessaria un'autorizzazione sismica preventiva anche per le opere strategiche, rilevanti o sensibili ai fini sismici, appartenenti alle zone 3 e 4, oltre che per gli interventi di sopraelevazione di cui all'art 90 del DPR380/2001 appartenenti a qualsiasi zona sismica.*
- *Si suggerisce di prevedere che il semplice deposito del progetto con successivo rilascio dell'attestazione di deposito, di cui al successivo art 7, non sia possibile per le opere, da edificare in zone 3 e 4, strategiche, rilevanti o sensibili, o che si riferiscano agli interventi di sopraelevazione di cui all'art 90 del DPR 380/2001.*
- *Il comma 4 presenta una criticità insita nelle responsabilità, anche penali, connesse alla mancata denuncia dei lavori ai sensi dell'art 65 del D.P.R. 380/2001 da parte del Costruttore, che mal si coniugano con la gestione informatizzata della procedura autorizzativa.*
- *In un'ottica di ottimizzazione, uniformità e semplificazione delle modalità di presentazione e controllo delle pratiche sismiche sono auspicabili modulistiche e criteri univoci validi su tutto il territorio regionale (unica modulistica di riferimento evitando personalizzazioni ad opera di Comuni, Comunità Montane o altro), basati, per quanto attiene ai contenuti e alle caratteristiche delle relazioni di calcolo, su quanto già previsto al capitolo 10 del DM 14.01.2008 e al capitolo C.10 della Circolare 2 febbraio 2009 n.617.*

Art. 7 - (Attestazione di deposito e responsabilità)

- *Come già detto, l'innovativa gestione in forma integralmente elettronica appare di difficile attuazione pratica, anche per quanto la stessa Legge Regionale prevede in termini di controllo e vigilanza.*
- *Appare utile non limitare l'obbligo di aggiornamento del Giornale dei Lavori ai soli fini antisismici.*
- *Appare utile evidenziare la necessità che, al fine di non ridurre l'efficacia di un progetto corretto, la Direzione dei Lavori sia svolta da un soggetto avente le stesse competenze necessarie per la redazione, e quindi per l'esame, del progetto stesso.*
- *Non solo, nella versione attuale della normativa è scomparso un riferimento alle competenze della direzione dei lavori, presente in numerose normative regionali e presente anche nella LR 46/85 della regione Lombardia, che questo Ente ritiene di fondamentale importanza a tutela della collettività.*
- *Si suggerisce di inserire pertanto il seguente comma: "Il Direttore dei Lavori ed il Collaudatore strutturale in corso d'opera incaricati, oltre all'Impresa esecutrice, hanno l'obbligo, ciascuno per quanto di propria competenza, di verificare la rispondenza del progetto alla normativa vigente e di curare che l'esecuzione delle opere sia conforme alle previsioni progettuali, esplicitando al Progettista eventuali carenze progettuali o di natura prescritzionale relativamente al rispetto della normativa vigente."*

Art 8 - (Autorizzazione per l'inizio dei lavori)

**Commissione Civile e Strutture della Consulta
Regionale degli Ordini degli Ingegneri
della Lombardia**

- *Come detto la C.R.O.I.L. è del parere che sia necessaria anche per le zone 3 e 4, un'autorizzazione preventiva per le opere strategiche, rilevanti o sensibili ai fini sismici, oltre che per gli interventi di sopraelevazione di cui all'art 90 del DPR380/2001.*
- *Si suggerisce pertanto di inserire quindi l'espressione con: "Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche classificate in zona 2, e per tutte le opere strategiche, sensibili e rilevanti, ad eccezione quindi solo di quelle non strategiche, sensibili e rilevanti da edificare in zona 3 e 4, o le sopraelevazioni di cui all'art. 90 DPR 380/2001 appartenenti a qualsiasi zona sismica, non si possono iniziare i lavori senza preventiva autorizzazione sismica del competente ufficio."*
- *Suggerimenti: rivedere integralmente quanto previsto dalla DDUO 19904 21.11.2003 al fine di più puntuale definizione delle suddette opere.*
- *Il comma 4 presenta una criticità operativa indiscussa che deve trovare un'esplicazione quanto più chiara possibile nel regolamento di attuazione al fine di evitare possibili "ingolfamenti" degli uffici regionali di supporto.*
- *Si rileva l'importanza di prevedere nella documentazione a corredo del progetto soggetto ad autorizzazione preventiva una relazione sintetica contenente i principali elementi tecnici da sottoporre a controllo ed autorizzazione, ovvero una relazione che sintetizzi tutti gli elementi significativi del progetto.*
- *Ad evitare di trasferire le responsabilità del Progettista e del Direttore dei Lavori ai funzionari incaricati dei controlli, si suggerisce di inserire, in calce all'articolo, la seguente frase: **"Sono comunque immutate le responsabilità che competono, a ciascuno per quanto di sua competenza, al Progettista, al Direttore dei Lavori, al Collaudatore, al Committente ed all'Esecutore delle Opere, relativamente alle conseguenze civili e penali connesse all'esercizio delle funzioni e dei compiti di ciascuno dei soggetti coinvolti"**.*

Art. 9 - (Collaudi)

- *Appare utile prevedere, come peraltro implicitamente previsto dal DM 14 gennaio 2008, la nomina del Collaudatore contestualmente al deposito del progetto.*
- *Si rileva una criticità tra quanto previsto dalla legge regionale e quanto previsto dal DM 14 gennaio 2008 che, per gli interventi di riparazione, non prevede attività di collaudo.*
- *Si segnala tuttavia che, alla luce della volontà esplicita di "tener luogo", nel collaudo, di quanto previsto all'art. 62 del DPR 380/2001, l'obbligo di collaudo per qualsiasi intervento strutturale (riparazione compresa) pare idoneo al raggiungimento dell'obiettivo prefissato. Si segnala la necessità, in fase di stesura delle norme attuative della presente Legge, di chiarire in modo univoco la questione.*
- *Si ritiene necessaria una modulistica che tenga in debita considerazione questa esigenza e sia in grado di ridare dignità e importanza ad un'attività che sta rischiando di trasformarsi in una "semplice incombenza burocratica".*

Art. 10 - (Controlli)

- *Si ritiene fondamentale, come già detto, e a tutela della collettività, l'obbligo, in capo al Direttore dei Lavori, di verificare la rispondenza del progetto alla normativa vigente e di curare*

**Commissione Civile e Strutture della Consulta
Regionale degli Ordini degli Ingegneri
della Lombardia**

che l'esecuzione delle opere sia conforme alle previsioni progettuali. Questo obbligo, presente nelle bozze di norma discusse precedentemente, è scomparso nelle ultime versioni.

- *La C.R.O.I.L., consapevole della diversa "attenzione" nella progettazione tra le zone soggette a controllo e quelle non soggette a controllo, è fermamente convinta della necessità di un controllo a campione anche per le zone 3 e 4, con modalità da definire nel regolamento di attuazione.*

Art. 11 - (Repressione delle violazioni)

- *Pare poco giustificata la modalità prevista per le opere ricadenti nel territorio di più Comuni. Sarebbe sufficiente indicare che a farsene carico sia, ad esempio, il Comune con il maggior numero di abitanti. Ciò al fine di rendere effettivo il trasferimento di funzione.*

Art 12 - (Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione)

- *Appare indispensabile prevedere un periodo transitorio ed un regime di "salvaguardia" (vedi circolare Regione Lombardia 05.12.2005 per NTC 2005).*
- *Il comma 5 presenta criticità con riferimento all'art 104 del DPR 380/2001. Articolo che peraltro contiene numerose affermazioni poco comprensibili. Sarebbe opportuna un'ideale azione finalizzata alla revisione dell'art 104 stesso.*
- *Al comma 7 si rileva una non concordanza con quanto già chiarito con diverse circolari in merito alla progettazione dei lavori pubblici ove il riferimento non era al progetto esecutivo, ma a quello di affidamento del progetto definitivo o, in altre parole, con riferimento alla definizione del quadro economico di previsione progettuale.*
- *L'intero articolo andrebbe meglio chiarito in sede di redazione del regolamento attuativo.*

Art. 13 - (Rinvio)

- *Il richiamo esplicito al DM 14 gennaio 2008 potrebbe essere fuorviante essendo tale norma in fase di revisione. Sarebbe sufficiente il richiamo alle norme tecniche in materia sismica richiamate nel DPR 380/2001.*

Art. 14 - (Disposizioni transitorie e finali)

- *Di fondamentale importanza le considerazioni già riportate in merito alla necessità di definire nel regolamento attuativo modalità e modulistica in grado di garantire un'omogeneità delle attività di controllo e di autorizzazione.*
- *Non si comprende la presenza del comma 4 all'interno della presente norma regionale, vista la finalità della legge stessa.*

Art. 15 - (Norma finanziaria)

- *Si rimanda alle considerazioni riportate al commento del comma 2 per le valutazioni in merito alla necessità di prevedere un costo per l'espletamento delle funzioni autorizzative e di controllo.*
- *Non si comprende la presenza dei commi 4 e 5 all'interno della presente norma regionale, vista la finalità della legge stessa.*



**Commissione Civile e Strutture della Consulta
Regionale degli Ordini degli Ingegneri
della Lombardia**

Art. 16 - (Abrogazioni e disposizioni di prima applicazione)

- *Pare poco chiaro il rimando previsto dal comma 1.*